

ASSESSORATO MOBILITÀ E TRASPORTI,
INFRASTRUTTURE, TURISMO E COMMERCIO

L'ASSESSORE

**Alla Presidente
dell'Assemblea Legislativa****Emma Petitti**

Si trasmette, in allegato, la relazione predisposta ai sensi dell'art. 9 ter della LR 9 del 2002, inserito dalla Legge Regionale 29 dicembre 2015, n. 25 (NORME DI SEMPLIFICAZIONE DELLA DISCIPLINA REGIONALE IN MATERIA DI DEMANIO MARITTIMO. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 31 MAGGIO 2002, N. 9)

Cordiali saluti

Dott. Andrea Corsini

Documento firmato digitalmente

RELAZIONE VALUTATIVA AI SENSI DELL'ART. 9 TER DELLA LEGGE REGIONALE 29 dicembre 2015, n. 25 (NORME DI SEMPLIFICAZIONE DELLA DISCIPLINA REGIONALE IN MATERIA DI DEMANIO MARITTIMO. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 31 MAGGIO 2002, N. 9).

La presente relazione è disposta a sensi dell'art 9 ter della legge regionale 9/2002 come novellata dall'art 9 della l.r. 29 dicembre 2015, n. 25 con cui è stato introdotto un sistema di valutazione dei risultati ottenuti attraverso la presentazione, alla Commissione Assembleare competente, di una relazione sullo stato di attuazione della legge stessa.

Gli elementi su cui si fonda la valutazione dei risultati, come previsto dall'art 9 ter della l.r. 9/2002 e ss.mm.ii. (di seguito definita legge), riguardano in particolare:

- a) le attività svolte;
- b) le concessioni adottate;
- c) le attività di consultazione e confronto;
- d) le attività di cui agli articoli 3, 6, 7, 7 bis.

La presente relazione è composta da un ampio quadro di premesse inserito nella SEZIONE 1 che serve a contestualizzare il quadro normativo di riferimento della complessa materia connessa al demanio marittimo e a fornire un inquadramento delle modifiche normative a livello statale che hanno effetti rilevanti sulla gestione delle aree del demanio marittimo, sia a livello turistico ricreativo e portuale sia a livello delle competenze in materia di pesca e acquacoltura.

Si passa poi all'analisi delle ATTIVITA' SVOLTE, prevista alla lettera a) dell'art 9 ter della legge, inserita nella SEZIONE 2, che si focalizza sulla valutazione delle attività svolte a livello regionale, per quanto riguarda il settore turistico ricreativo, il settore portuale e per quanto riguarda la pesca e l'acquacoltura, da inquadrare rispetto al quadro normativo analizzato in premessa.

Per quanto riguarda le attività indicate alla successiva lettera b) e cioè le CONCESSIONI ADOTTATE, nella SEZIONE 3 si precisa che questa parte riguarda prevalentemente le attività della pesca e dell'acquacoltura poiché il rilascio la gestione e il controllo delle concessioni turistico ricreative e portuali sono funzioni attribuite ai Comuni e la Regione non rilascia più concessioni, su tali materie, e si limita a gestire e portare a termine le concessioni già rilasciate fino alla scadenza originaria.

Le attività di consultazione e controllo indicate alla lettera c) sono analizzate nella SEZIONE 4 riguardano in modo particolare le attività dei cosiddetti Comitati balneari istituiti e regolati in base all'art 5 della legge.

Nella SEZIONE 5 sono riepilogate le attività di controllo previste alla lettera d). Per quanto riguarda l'art 3 della legge il riferimento è all'analisi delle competenze conferite ai Comuni,

che ricomprendono anche le attività di revoca delle concessioni di cui all'art 6 della legge che è invece una competenza diretta del Servizio attività faunistico-venatorie e pesca per le concessioni rilasciate.

Si passa poi all'analisi delle attività di cui all'art 7 della legge cioè le attività di vigilanza svolte direttamente dal Servizio attività faunistico-venatorie e pesca, con il supporto delle capitanerie per le attività di competenza, mentre tali attività sono ricomprese nella attività di competenza dei Comuni, per quanto riguarda le concessioni turistico ricreative e portuali e di ciò si tratta nella relativa sezione.

L'ultimo punto relativo alla lettera d) fa riferimento alle attività previste dall'art 7 bis della legge riguardante i controlli per lo sviluppo delle risorse alieutiche nelle aree e zone di tutela biologica competenza del Servizio attività faunistico-venatorie e pesca.

SEZIONE 1- PREMESSE QUADRO NORMATIVO

1.1.Quadro normativo in merito al riparto di competenze tra Stato e Regioni e Comuni in materia di demanio marittimo turistico ricreativo e portuale

Il sistema normativo connesso alla regolamentazione dell'utilizzo dei beni che fanno parte del demanio marittimo ¹ ha subito una complessa evoluzione, in particolare con riferimento al riparto delle competenze fra Stato e Regioni a seguito della loro costituzione, che ha previsto il mantenimento a livello di amministrazione statale di alcune competenze e il trasferimento di altre competenze a livello regionale. L'ulteriore evoluzione normativa ha riguardato il passaggio delle competenze amministrative ai Comuni nel rispetto del principio costituzionale della sussidiarietà introdotto con la riforma del titolo V.

Il primo passo di questo processo evolutivo è avvenuto con il Decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977, all'articolo 59 viene conferita la materia del demanio marittimo compreso l'ambito portuale qualora l'utilizzazione del bene abbia finalità turistico-ricreativo e vengono delegate le funzioni amministrative alle Regioni in ambito di litorale marittimo, aree demaniali immediatamente prospicienti ed aree demaniali lacuali e fluviali, limitando la competenza nel caso in cui l'attività abbia finalità turistico-ricreative. È altresì esclusa e rimangono in capo alla competenza degli organi dello Stato la disciplina della navigazione marittima, della sicurezza nazionale e della polizia doganale.

Successivamente con Legge 28 gennaio 1994, n. 84 recante <<Riordino della legislazione portuale>> all'articolo 4, comma 1, viene descritta come avverrà la classificazione dei porti.

Con l'articolo 105 del Decreto Legislativo 112/1998 recante <<Le funzioni conferite alle regioni e agli enti locali>> al comma 2, troviamo in particolare conferite alle Regioni, alla lettera d): <<la disciplina della navigazione interna; alla lettera e) programmazione, pianificazione, programmazione ed esecuzione di interventi di costruzione, bonifica e manutenzione dei porti di rilievo regionale e interregionale delle opere edilizie a servizio dell'attività portuale>>; alla lettera i): <<programmazione di interporti e delle intermodalità con esclusione di quelli indicati alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 104>>; alla lettera l): <<il rilascio di concessioni di beni del demanio della nazione interna, del demanio marittimo

¹ i beni elencati nell'art. 822 del c.c. e 28 del codice della navigazione e cioè il lido del mare, la spiaggia, i porti, le rade, le lagune, le foci dei fiumi che sboccano in mare, i bacini di acqua salmastra che almeno durante una parte dell'anno comunicano liberamente col mare, i canali utilizzabili ad uso pubblico marittimo

e di zone di mare territoriale per finalità diverse da quelle di approvvigionamento di fonti di energia; tale conferimento non opera nei porti finalizzati alla difesa militare ed alla sicurezza dello Stato, nei porti di rilevanza economica nazionale ed internazionale, nonché nelle aree di preminente interesse nazionale individuate dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 1995>>.

Nel 2001 attraverso la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 è intervenuta la riforma del Titolo V della Costituzione in cui all'articolo 117 è stata inserita materia concorrente in materia di porti e aeroporti civili e grandi reti di trasporto e di navigazione, mentre rientra fra le materie residuali, quindi di competenza esclusiva regionale, la gestione del demanio marittimo a finalità turistico ricreative.

A seguito del nuovo quadro normativo, sempre in relazione alla modifica costituzionale ed in particolare al principio della sussidiarietà, il Comune diviene titolare delle funzioni amministrative sul demanio marittimo, incluso quello portuale, che il Codice della Navigazione affidava alle Capitanerie di Porto e che consentono all'Ente Locale, l'amministrazione diretta dei beni demaniali marittimi.

Diverse Regioni, fra cui l'Emilia-Romagna con legge regionale, hanno conferito formalmente ai propri Comuni costieri l'esercizio delle funzioni amministrative relative al demanio marittimo connesse alle attività turistico ricreative e portuali, nel rispetto della modifica costituzionale che si fonda sul trasferimento di funzioni e poteri dal centro alla periferia.

Resta invece gestita a livello regionale la materia della Pesca e dell'acquacoltura, come specificato dall'art 2 comma 1 della legge alle seguenti lettere:

- c) autorizzazione alla pesca del novellame selvatico in mare ed in aree del demanio marittimo secondo quanto previsto dal decreto del Ministro per le politiche agricole e forestali 7 agosto 1996;
- c bis) autorizzazione all'esercizio di impianti di acquacoltura in mare posti ad una distanza superiore ad un chilometro dalla costa, ferme restando le funzioni di controllo di competenza delle autorità sanitarie ed in applicazione delle disposizioni comunitarie e statali;
- d) individuazione delle aree di tutela biologica per l'incremento delle risorse alieutiche e l'esercizio delle relative funzioni amministrative, compresa la disciplina delle modalità di utilizzo;
- d bis) controllo delle risorse alieutiche nelle aree e zone di tutela biologica.

1.2.Applicazione della normativa regionale

Con legge regionale 9/2002 è iniziato un percorso di riordino delle funzioni relative alla gestione dei beni del demanio marittimo, che ha visto diversi processi di aggiustamento ma che in particolare, come previsto dal nuovo quadro normativo introdotto dalla modifica del titolo V della costituzione è incentrata, in modo specifico, sul trasferimento ai Comuni ad esclusione del settore della pesca e dell'acquacoltura, nel rispetto dei principi di sussidiarietà differenziazione e adeguatezza, di quelle funzioni in materia di demanio, che sono state ritenute meglio gestibili a livello comunale.

In base all'art 2 della l.r 9/2002 restano funzioni di competenza regionale, oltre alle ovvie funzioni di programmazione e indirizzo generale, monitoraggio sulle attività attribuite agli enti locali e la disciplina degli usi del demanio marittimo anche mediante ordinanze di polizia amministrativa (si fa riferimento all'ordinanza balneare):

- Quelle connesse alla autorizzazione alla pesca e all'autorizzazione all'esercizio degli impianti di acquacoltura in mare ad una distanza superiore a 1 chilometro dalla costa. all'individuazione delle aree di tutela biologica compreso il controllo delle risorse alieutiche nelle aree e zone di tutela biologica.

- Le funzioni relative al piano di raccolta dei rifiuti in mare.

Riguardo al settore della pesca e acquacultura come specificato al comma 1 dell'art 3 della legge: *“La Regione, sentiti i Comuni costieri e gli enti interessati, esercita le funzioni amministrative relative al rilascio, rinnovo, modificazione e revoca delle concessioni delle aree del demanio marittimo e di zone di mare territoriale per le attività di pesca, acquacoltura e attività produttive correlate alla tutela delle risorse alieutiche, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettere c) e d).”*

Con l'art 7 bis della legge è stata introdotta la possibilità di predisporre una attività di monitoraggio quali/quantitativo anche attraverso contratti di servizio o incarichi di studi, ricerche o consulenza a soggetti pubblici o privati.

I Comuni sono invece titolari delle seguenti funzioni amministrative sul demanio marittimo:

- Rilascio di concessioni demaniali marittime ai sensi dell'art. 36 del codice della navigazione;
- Rilascio dell'atto di concessione provvisoria ai sensi dell'art. 10 del codice della navigazione;
- Variazione del contenuto della concessione ai sensi dell'art. 24 regolamento di esecuzione del codice della navigazione);
- Comparazione di istanze ai sensi dell'art. 37 del codice della navigazione;
- Anticipata occupazione di aree demaniali marittime ai sensi dell'art. 38 del codice della navigazione;
- Autorizzazione a costituire ipoteca sulle opere costruite dal concessionario ai sensi dell'art. 41 del codice della navigazione;
- Revoca totale o parziale di concessioni demaniali marittime ai sensi dell'art. 42 del codice della navigazione e 31 del relativo regolamento di esecuzione;
- Domande incompatibili sensi dell'art. 43 del codice della navigazione;
- Modifica o estinzione della concessione per cause naturali ai sensi dell'art. 45 del codice della navigazione;
- Affidamenti ad altri soggetti delle attività oggetto della concessione ai sensi dell'art. 45 bis del codice della navigazione;
- Subingresso nella concessione ai sensi dell'art. 46 del codice della navigazione e art. 30 del regolamento di esecuzione;
- Decadenza della concessione ai sensi dell'art. 47 del codice della navigazione.

Come già specificato il percorso di attribuzione di funzioni al Comuni è stato un percorso per gradi, in particolare con la modifica della legge 9 del dicembre 2015 è stato stabilito che le funzioni amministrative non espressamente riservate dalla legge alla Regione siano attribuite ai Comuni.

In particolare, in base al comma 5 dell'art 3 della legge, così come novellato dalla riforma del 2015 i Comuni possono riservarsi aree, per fini di interesse pubblico, senza dover ottenere consegne d'area o concessioni nel rispetto, in ogni caso, di quanto previsto dal codice della navigazione e del relativo regolamento di esecuzione e ovviamente nel rispetto delle norme del SID.

Con la sostituzione del comma 2 dell'articolo 2 della legge è stata introdotta una semplificazione delle procedure di approvazione degli atti di delegificazione che prevede

l'adozione di atti di Giunta regionale sentiti tuttavia tutti i soggetti interessati (Comuni, Enti parco, Associazioni imprenditoriali di categoria e Associazioni ambientali, Capitanerie di porto.) e in particolare sentita la commissione competente per materia e la commissione bilancio, affari generali e istituzionali, al fine di definire un quadro condiviso delle attività connesse a ciascuna funzione nel rispetto dello spirito della leale collaborazione fra enti.

E' stato introdotto l'art 9 ter che prevede come attività di controllo il sistema della clausola valutativa all'origine del presente documento.

In base poi alla successiva riforma del 2019 con la sostituzione del comma 6 dell'art 3 non è più prevista la residuale ipotesi di concessione da richiedere alla Regione, nel caso i beni oggetto di riserva d'area fossero utilizzati per finalità diverse dai fini di interesse pubblico, da cui era scaturita la riserva dell'area. Al fine di completare il processo di attribuzione delle funzioni connesse a finalità turistico ricreative e portuali è stato specificato che i Comuni che si riservano le aree, oltre a gestire direttamente le aree e le attività relative, anche attraverso società in house, possono prevedere di attribuire il conferimento alla gestione ad altri soggetti, al massimo per il periodo di riserva, solo attraverso la realizzazione di procedure di evidenza pubblica, ovviamente sempre nel rispetto del codice della navigazione e del relativo regolamento di esecuzione e nel rispetto delle norme del SID..

La modifica del 2019 ha inoltre previsto l'inserimento dell'art 4 bis che in tema di comunicazione dei prezzi delle strutture in concessione ha introdotto un meccanismo di semplificazione, in linea con quanto previsto per la pubblicità dei prezzi per le strutture ricettive alberghiere.

1.3 Competenze dello Stato in tema di demanio marittimo

Attengono allo Stato le competenze afferenti la disciplina delle concessioni demaniali marittime, nonché le funzioni afferenti agli aspetti dominicali ed in particolare alla determinazione- pagamento dei canoni e alla gestione della banca dati SID.

A parte la gestione diretta delle attività del settore della pesca e dell'acquacoltura la Regione svolge il ruolo di coordinamento delle funzioni amministrative assegnate ai Comuni, come previsto dalla legge regionale 9/2002. Tali attività sono attuate attraverso incontri previsti e realizzati in sede dei tavoli tecnici e politici nell'ambito della Conferenza delle Regioni.

1.3.1. Riforma del settore ed estensione della scadenza delle concessioni demaniali al 2033

In relazione alle note problematiche inerenti l'applicazione al settore balneare della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi sul mercato UE (denominata Direttiva Bolkestein o Direttiva Servizi), nella consapevolezza che la materia attiene al recepimento di direttiva comunitaria in materia di concorrenza, materia che nell'ordinamento italiano è attribuita alla competenza legislativa dello Stato, la Regione Emilia-Romagna ha più volte rappresentato nelle sedi competenti l'urgenza di adottare a livello nazionale una legge complessiva di riordino delle concessioni demaniali, che definisca principi generali e linee guida che consentano ai diversi livelli territoriali di intervenire nel settore, tenendo conto delle differenze che caratterizzano i diversi modelli di sviluppo turistico delle regioni italiane.

In materia lo Stato è intervenuto con la legge finanziaria per il 2019, pubblicata sulla G.U. n. 302 del 31 dicembre 2018 (Supplemento Ordinario n. 62) ed entrata in vigore il 1° gennaio 2019, che reca, tra l'altro, alcune disposizioni di particolare interesse in materia di concessioni demaniali marittime.

Il comma 675 ha previsto prevede che: *“Al fine di tutelare, valorizzare e promuovere il bene demaniale delle coste italiane, che rappresenta un elemento strategico per il sistema economico, di attrazione turistica e di immagine del Paese, in un'ottica di armonizzazione delle normative europee, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro per gli affari europei, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministro per gli affari regionali e la Conferenza delle regioni e delle province autonome, sono fissati i termini e le modalità per la generale revisione del sistema delle concessioni demaniali marittime.”*

I commi da 676 a 681 individuano i contenuti del Decreto di cui al comma 675, nonché gli ambiti e le procedure e le funzioni degli altri Enti competenti sui diversi aspetti coinvolti, per la generale revisione di cui al medesimo comma.

Ai successivi commi si dispone una estensione della durata delle concessioni con finalità turistico-ricreativa e residenziali ed abitative, vigenti alla data di entrata in vigore della legge in argomento, di quindici anni dalla data di entrata in vigore della medesima legge.

In base alla predetta normativa statale i Comuni hanno avviato le procedure per l'estensione al 2033 delle concessioni in essere, già precedentemente prorogate al 31/12/2020.

Tuttavia le suddette disposizioni hanno determinato varie problematiche attuative, in relazione all'incertezza dell'applicabilità delle disposizioni medesime a diverse tipologie di attività e concessioni con destinazioni non turistico-ricreative

I Coordinatori delle Commissioni Infrastrutture, Mobilità e Governo del Territorio, con la Commissione Turismo e Industria alberghiera, su impulso della sottocommissione Demanio Marittimo hanno investito della questione, in data 11 giugno 2019, il Ministro delle Politiche Agricole e Forestali e del Turismo, allora competente in materia, auspicando una rapida e risolutiva interlocuzioni sul tema in argomento.

In pendenza dell'auspicato chiarimento ministeriale, nel tentativo di individuare un modus operandi che possa dare sicurezza all'agire delle pubbliche amministrazioni interessate e certezze agli operatori economici del settore, la Conferenza delle Regioni su proposta delle tre Commissioni sopra citate, ha elaborato un documento informale per definire un quadro normativo più chiaro, sebbene in via interpretativa (documento del 13.11.2019).

In funzione della riforma del settore, a maggio 2019 fu richiesta dal Ministero competente una ricognizione delle aree demaniali marittime ancora concedibili - che è stata fornita in base ai dati disponibili - ma non si è avuto riscontro sui passaggi successivi a questa ricognizione.

Si ravvisa infatti, che a tutt'oggi, nonostante diverse sollecitazioni al livello statale ad opera della Conferenza delle Regioni, non risulta adottato il DPCM di cui al comma 375 sopra citato, volto a stabilire i termini e le modalità per la generale revisione del sistema delle concessioni demaniali marittime.

Si deve altresì segnalare che in pendenza della norma statale di riordino della materia, con l'entrata in vigore della L. 145/2018, risulta sospeso il rilascio di nuove concessioni.

Si ravvisa infine che, in merito all'estensione di validità temporale delle concessioni, sono nel contempo intervenute pronunce degli organi giurisdizionali, anche di segno opposto (si citano: sentenza della terza sezione, TAR della Toscana, n. 1377/ 2020; sentenza-seconda sezione del Tar Toscana n. 363/2021), nonché la costituzione in mora dello stato italiano da parte dell'UE per il mancato allineamento delle norme sul rilascio delle autorizzazioni per l'utilizzo in concessione di aree del demanio marittimo destinate al turismo balneare e ai servizi per il tempo libero alla normativa comunitaria.

Detti elementi rendono urgente che si avvii un rapido confronto nei livelli istituzionali idonei per mettere in campo gli opportuni interventi normativi, per evitare il verificarsi di una nuova situazione di incertezza giuridica in un settore così strategico per lo sviluppo del turismo quale quello del balneare.

1.3.2 Ulteriori provvedimenti legislativi statali

Oltre alla norma relativa all'estensione del termine di validità delle concessioni, ulteriori norme sono state adottate a livello statale, ma non è stata realizzata una riforma organica, che ricomprenda le varie situazioni critiche di particolari categorie o tratti di mare e che superi il contrasto con il diritto comunitario.

I decreti varati dal Governo e successivamente convertiti in legge dal Parlamento in tempi recenti hanno riguardato anche il tema delle concessioni demaniali marittime:

- Il D.L. 19 maggio 2020, n.34 “Rilancio” convertito con L.17 luglio 2020, n. 77 (art.182, comma 2)
- il D.L. 14 agosto 2020, n. 104 “Agosto”, convertito con L. 13 ottobre 2020, n. 126 (art. 100).

I citati decreti, sono rispettivamente intervenuti, in sintesi, nel disporre:

- l'applicabilità di quanto disposto dall'articolo 1, commi 682 e 683 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, alle aree e le relative pertinenze oggetto di riacquisizione già disposta o comunque avviata o da avviare, oppure di procedimenti di nuova assegnazione, chiarendo che gli operatori proseguono l'attività nel rispetto degli obblighi inerenti al rapporto concessorio già in atto;
- l'applicabilità delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 682 e 683, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, anche alle concessioni lacuali e fluviali, ivi comprese quelle gestite dalle società sportive iscritte al registro Coni di cui al decreto legislativo 23 luglio 1999 n. 242, nonché alle concessioni per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, inclusi i punti d'ormeggio, nonché ai rapporti aventi ad oggetto la gestione di strutture turistico ricreative in aree ricadenti nel demanio marittimo per effetto di provvedimenti successivi all'inizio dell'utilizzazione;
- l'eliminazione del riferimento ai cd. canoni OMI per la determinazione dei canoni delle cd. pertinenze destinate ad attività commerciali, terziario-direzionali e di produzione di beni e servizi;
- la determinazione dal 1° gennaio 2021 dell'importo annuo del canone dovuto quale corrispettivo dell'utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime con qualunque finalità, che non può, comunque, essere inferiore a euro 2.500.

Tali provvedimenti, seppur abbiano parzialmente affrontato alcune questioni già segnalate dal coordinamento delle regioni in materia di demanio marittimo, non risultano risolutivi relativamente ai problemi più pressanti che riguardano la materia.

Al riguardo il Coordinamento delle Regioni in materia di demanio marittimo e di turismo ha rappresentato al Governo l'urgenza di intervenire in primo luogo sui seguenti aspetti critici:

- l'esigenza di una riforma organica dell'intera materia riguardante il demanio marittimo, anche attraverso un'opportuna interlocuzione con l'Unione Europea.
- l'opportunità di un approfondimento e di un intervento correttivo in merito all'aumento "indifferenziato" del canone minimo a 2500 euro, ad opera del comma 4 dell'art. 100 del cd. Decreto agosto (DL 14 agosto 2020, n. 104, convertito con L. 13 ottobre 2020, n. 126). Pur apprezzando il superamento dei cd. valori OMI, l'aumento indifferenziato del canone minimo produce criticità ai Comuni ed a diverse categorie (es. pesca, associazioni sportive, enti di beneficenza) o a chi occupa per periodi di tempo limitato, che fanno fatica a sostenere questo aumento.

I predetti temi sono stati riproposti con documento della Commissione Turismo delle Regioni al Neo Ministro del Turismo in recente incontro del 24.03.2021

La presente relazione è impostata tenendo conto degli dei punti previsti dalla legge anche se per alcuni aspetti vi sono sovrapposizioni

SEZIONE 2 ATTIVITA' SVOLTE

2.1 Settore turistico ricreativo

Per quanto riguarda le attività relative alla gestione del demanio turistico ricreativo e portuale le attività amministrative ancora in gestione diretta del servizio turismo fatte salve le concessioni in via di scadenza ancora intestate ai comuni per le quali si richiede il pagamento del canone demaniale e dell'imposta regionale sono solo 5, nel 2021 sono già state rilasciate n. 2 autorizzazioni ai sensi dell'art 45 bis c.n. collegate alla concessione per atto formale rilasciata al comune di Cattolica relativa al porto comunale, è ancora in capo alla servizio regionale il rilascio delle consegna d'area, nel 2019 sono stati rilasciate 20 nuove consegna nel 2020 ulteriori 17 nuove consegne, senza contare le modifiche alle consegne d'area emesse in anni precedenti ancora in vigore. Tali attività sono ancora realizzate dal Servizio Turismo Commercio e Sport in attesa della definitiva approvazione delle nuove direttive (di cui si tratta alla Sezione IV, Attività di consultazione e confronto) con cui sarà completata la delega delle funzioni ai Comuni. Restano invece di competenza del Servizio Turismo Commercio e Sport le funzioni connesse agli aspetti programmatici ed in particolare resta in capo alla Regione un elemento di speciale attenzione è cioè la gestione degli arenili mediante l'adozione dell'ordinanza balneare regionale.

2.1.1. Gestione degli arenili

Ordinanza balneare n. 1/2019

Con l'adozione dell'ordinanza 2019 sono state introdotte diverse modifiche al vigente quadro relativo alla funzione regionale in tema di regolamentazione dell'uso della spiaggia.

In primo luogo, si è provveduto a predisporre un atto con validità non più annuale ma con validità fino a modificazione al fine di poter contare su un quadro di regolamentazione in vigore senza stacchi temporali fra l'adozione di un atto annuale e quello relativo all'anno successivo.

Sono inoltre state inserite ulteriori novità in tema di semplificazioni amministrative. Il quadro vigente prima dell'adozione dell'ordinanza 2019 in merito alla previsione delle autorizzazioni in deroga all'ordinanza balneare prevedeva un doppio passaggio prima un atto emesso dalla Regione e successivamente un atto adottato dal Comune.

Questo doppio passaggio prevedeva una duplicazione degli atti e quindi un ingiustificato allungamento dei tempi per la realizzazione di interventi e manifestazioni.

A tale proposito per gli interventi ordinari sugli arenili come quelli di formazione delle dune invernali o per i classici interventi è stato previsto il solo intervento del Comune. Mentre per altri tipi di deroghe è stata prevista l'attribuzione della adozione degli atti di deroga sempre al Comune, che dovrà nei casi non automatici individuati nell'ordinanza chiedere un preventivo parere della Regione al fine di mantenere un elemento di coordinamento in merito all'approvazione di attività non ordinarie attraverso una valutazione a livello regionale.

Il primo periodo di adozione del sistema ha consentito una velocizzazione della gestione delle pratiche e non sono state rilevate criticità. Tanto che si sta valutando anche l'introduzione di ulteriori deroghe assegnabili direttamente dai Comuni, senza il bisogno di parere regionale, anche riguardo alle attività ordinarie e ripetitive riguardanti le zone di mare demaniale che non richiedono particolari valutazioni e approfondimenti come la realizzazione di eventi sportivi di breve o brevissima durata come gare di nuoto e altre manifestazioni in mare la realizzazione di eventi pirotecnici connessi a eventi e manifestazioni o ricorrenze religiose.

Ulteriori nuove introduzioni nell'ambito dell'ordinanza balneare hanno riguardato una nuova regolamentazione delle aree in cui accogliere animali domestici, prevedendo la possibilità da parte dei Comuni di destinare zone di spiaggia libera all'accoglienza di animali domestici in particolare i Cani. Al fine di consentire una adeguata regolamentazione di tali aree e comunque definire le corrette modalità della gestione degli animali domestici da parte dei proprietari è stata attivata una collaborazione con il servizio sanità che ha emesso delle linee guida a uso dei Comuni per la regolamentazione dell'accesso degli animali da compagnia sull'arenile

In data 19.03.2021 si è proceduto alla consultazione tramite videoconferenza dei Comitati Balneari di cui all'art. 5 commi 1 e 2 della L.R. 31 maggio 2002, n. 9, durante la quale è stata condivisa l'opportunità di modificare la vigente ordinanza balneare 1/2019, anche al fine di introdurre elementi di semplificazione sulla regolamentazione di aspetti tecnici, ma soprattutto con l'obiettivo di introdurre progressivamente norme in merito alla riduzione dell'utilizzo di contenitori per alimenti e bevande in materiale plastico monouso in favore dell'utilizzo di materiali più ecosostenibili (plastic free). Con determinazione dirigenziale 6232 del 9 aprile 2021 (pubblicata sul BURERT n. 104 del 12 aprile 2021) le modifiche all'ordinanza balneare sono state recepite ed è stato adottato il testo coordinato dell'ordinanza balneare 1/2019.

2.1.3 Ordinanze balneari straordinarie 1/2020 e 1/2021

La situazione della pandemia nel corso del 2020 ha determinato un momento di profonda crisi nei settori produttivi connessi al turismo e anche il turismo balneare ha dovuto fronteggiare questa problematica. Al fine di consentire comunque l'apertura in sicurezza degli stabilimenti

sono state approvate linee guida, di concerto con l'Assessorato alla Sanità per la definizione di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da Covid-19";

con decreto del presidente della Regione n. 82/2020 sono stati recepiti e pubblicati:

- l'allegato 2: "INDICAZIONI TECNICHE PER LE ATTIVITA' DI PRODUZIONE, COMMERCIALIZZAZIONE E SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI IN RELAZIONE AL RISCHIO SARS CoV-2 A";
- l'allegato 6: Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 in relazione allo svolgimento in sicurezza DEGLI STABILIMENTI BALNEARI E DELLE SPIAGGE in Emilia-Romagna, documento redatto in collaborazione con la Direzione Cura della Persona, Salute e Welfare della Regione Emilia-Romagna e la Direzione Marittima della Regione Emilia-Romagna e condiviso in data 12 maggio 2020 con le Associazioni di categoria e sindacali del territorio ed i Comuni individuati in rappresentanza delle Destinazioni Turistiche;

Successivamente con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 84 del 21/05/2020 "Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19", si è disposta la riapertura degli stabilimenti balneari a decorrere dal 23 maggio 2020 nel rispetto delle misure di cui ai citati Protocolli;

Al fine di consentire l'immediata riapertura prevista per il 23 maggio dal decreto del presidente con Determina dirigenziale n. 8556 del 21 maggio 2020 pubblicata sul BURERT n. 165 del 22 maggio 2020, "Ordinanza Balneare straordinaria per il contenimento degli effetti del coronavirus n. 1/2020 In vigore fino al 31/12/2020)", sono state recepite e rese operative le misure di mitigazione del rischio covid-19 di cui ai citati protocolli, concordate e condivise nella riunione dei comitati balneari del giorno 21 maggio 2020;

Con successiva determinazione dirigenziale n 11519 del 7 luglio 2020 si è poi provveduto ad apportare alcune limitate modifiche alla ordinanza n 1/2020 .

L'applicazione del quadro di norme previsto ha consentito, per la stagione balneare estiva 2020, una sostanziale tenuta del sistema balneare nel rispetto delle prescrizioni di contenimento del virus, proprio perché essendo stato definito ed impostato un sistema di regole e di controlli, effettuato dei gestori negli stabilimenti balneari e dai Comuni costieri nelle spiagge libere, i comportamenti talvolta scorretti che purtroppo si sono verificati in altri contesti sono stati mantenuti sotto controllo.

Visto il perdurare della pandemia, il 19 marzo 2021, nell'ambito Comitati balneari, è stata discussa la bozza di una nuova ordinanza straordinaria che ricalca nei contenuti l'ordinanza straordinaria 1/2020. Si è valutato indispensabile adottare questo atto al fine di consentire l'avvio della stagione balneare estiva 2021 in sicurezza, così come avvenuto nel 2020, sempre tenendo conto delle linee guida adottate con ordinanza del Presidente. Riguardo al Protocollo n. 6 di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 in relazione allo svolgimento in sicurezza DEGLI STABILIMENTI BALNEARI E DELLE SPIAGGE in Emilia-Romagna, è stato necessario apportare una limitata

modifica all'allegato 6, con ordinanza DPGR n. 40 del 31 marzo 2021, al fine di accogliere alcune istanze pervenute da Comuni con arenili soggetti a fenomeni erosivi. Con Determinazione Dirigenziale 6236 del 9 aprile 2021, è stata adottata l'Ordinanza straordinaria la n 1/2021 pubblicata sul BURERT n. 104 del 12 aprile 2021, confidando che anche questa ordinanza si rilevi, come avvenuto l'anno scorso, una opportunità più che un atto restrittivo.

2.2 Settore pesca e acquacoltura

Premesso che l'attività svolta dal Servizio attività faunistico-venatorie e pesca, gestendo direttamente il rilascio delle concessioni, non può prescindere dall'applicazione di quanto previsto dalla Legge 30 dicembre 2018, n. 145 è stato necessario analizzare la norma e prendere posizione, poiché la norma pare consentire il rilascio di nuove concessioni solo in esito alla consultazione pubblica prevista dal comma 679, comportando implicitamente il divieto di rilascio di nuove concessioni demaniali sino alla conclusione della consultazione pubblica prevista dal comma 679. Pertanto:

- il divieto di rilascio di nuove concessioni è norma eccezionale e come tale di stretta interpretazione, con la conseguenza che esso riguarda esclusivamente le "aree" ma non le "pertinenze" (costruzioni e altre opere appartenenti al Demanio dello Stato) al momento non concesse;
- in assenza di eventuali chiarimenti o correttivi alla legge, la norma deve essere applicata nel senso che non possono essere rilasciati non solo "nuove concessioni" su aree demaniali attualmente libere, ma neppure "ampliamenti" di concessioni esistenti su aree demaniali attualmente libere;
- le "modifiche" e "variazioni" di concessioni demaniali marittime esistenti non costituenti "ampliamento", non comportando occupazione di maggiore superficie, non sono assoggettate al divieto previsto dal comma 281;
- per non contravvenire ai principi di derivazione comunitaria, devono intendersi comunque rilasciabili nuove concessioni a favore di Enti Pubblici o di Enti esercenti pubblici servizi, in particolare se relative allo svolgimento di attività di interesse pubblico o di pubblica necessità (ad es. ricerca scientifica);
- non pare contrastare con il suddetto divieto neppure il rilascio ex novo o il rinnovo di concessioni demaniali "in precario", ossia rilasciate sotto la condizione che la durata delle stesse non sia superiore alla tempistica scandita dai commi 675-679 della Legge di Bilancio per il 2019 (complessivamente pari a 120 giorni, più due anni, più 180 giorni decorrenti dal 1° gennaio 2019) il cui termine, salve ulteriori proroghe dei termini, può arrivare sino alla data del **31 ottobre 2022**;

Dal punto di vista operativo le attività realizzate dal Servizio attività faunistico-venatorie e pesca hanno riguardato:

- funzioni inerenti al rilascio di concessioni di beni del demanio della navigazione interna, del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità diverse da quelle di approvvigionamento di fonti di energia sono state conferite alle Regioni ed agli enti locali, ai sensi dell'art. 105 lett. 1) del D.lgs. 112/98 e successive modificazioni. La Regione Emilia-Romagna, ai sensi degli artt. 78 e 79 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3, esercita direttamente le funzioni concernenti la materia della pesca marittima, maricoltura e attività connesse, ivi comprese le funzioni amministrative statali conferite ai sensi del comma 2 dell'art. 1 del D. Lgs. 4 giugno 1997, n.143;
- rilascio di Autorizzazioni demaniali marittime aventi ad oggetto lavori/interventi nelle

aree in concessione da eseguirsi ad opera del Concessionario;

- pareri demaniali marittimi per l'esecuzione di lavori/interventi in aree del demanio marittimo non oggetto di concessione demaniale marittima realizzati da Enti/Comuni/soggetti attuatori (consorzi, ecc...).

Le funzioni amministrative connesse alla gestione del demanio marittimo e di zone del mare territoriale conferite alle Regioni dall'art. 105 del D. Lgs.112/1998 sono state disciplinate, per quanto riguarda la Regione Emilia-Romagna, dalla L.R. n. 9 del 31 maggio 2002.

La Deliberazione di Giunta regionale n. 1950 del 13 dicembre 2010 “Revisione della struttura organizzativa della Direzione Generale Attività produttive, commercio e turismo e della Direzione Generale Agricoltura” ha trasferito con decorrenza 01/01/2011 alla direzione generale Agricoltura, economia ittica, attività faunistico-venatorie le funzioni relative all'economia ittica;

Per quanto riguarda l'esercizio delle funzioni di rilascio delle concessioni demaniali marittime per l'esercizio delle attività di pesca, acquacoltura e attività connesse, la Giunta Regionale ha approvato le Delibere n. 2510/2003 e n.1296/2014 modificate ed integrate con la Delibera n.2360/2019.

SEZIONE 3 CONCESSIONI RILASCIATE

Come precisato in premessa la Regione ha mantenuto l'attività di concessione diretta delle concessioni limitatamente a quelle relative a pesca ed acquacoltura, mentre il rilascio delle concessioni turistico ricreative è stato via via trasferito ai Comuni e con le recenti modifiche del comma 6 dell'art 3 questo processo è stato portato a termine fatte salve le concessioni già rilasciate ai Comuni che sono portate alla loro scadenza originaria ma riguardano ormai solamente 5 concessioni quasi tutte in via di scadenza.

Per quanto riguarda il settore pesca e acquacoltura il Servizio attività faunistico-venatorie e pesca attualmente nelle acque antistanti la Regione Emilia-Romagna sono presenti n. 108 concessioni per pesca, acquacoltura (sacca di Goro e mare Adriatico) e n. 1 concessione riguardante le A.T.B. Pianasso, Bocaura e Nazioni per raccolta del novellame da reimmettere nelle concessioni demaniali. Inoltre, è in iter l'istanza per un'ulteriore area di raccolta del novellame per il Porto Canale Magnavacca e Foce Logonovo.

Infine, sono state rilasciate n. 48 concessioni per pesca sportivo-ricreativa (Capanni da pesca).Per tali concessioni, i Concessionari versano il canone demaniale all'erario e l'imposta regionale.

La D.G.R. n.2149 del 20/12/2017 ha prorogato, senza soluzione di continuità, il divieto temporaneo di rilascio di nuove concessioni per allevamenti di tapes spp nella Sacca di Goro, di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 682/2015, fino al 31 dicembre 2020, al fine di:

- a) realizzare uno Studio complessivo sulla Sacca che, tenendo conto degli effetti delle variazioni idrodinamiche indotte a seguito del completamento dei lavori di cui al Progetto LIFE, consenta l'elaborazione di una cartografia, suddividendo la Sacca in aree omogenee, in relazione alla loro presunta produttività e ai rischi ambientali;

b) procedere ad una complessiva revisione della disciplina regionale in materia, mediante l'individuazione - nell'ambito della cornice di riferimento che lo Stato riterrà di prevedere con il preannunciato riordino della materia - di criteri, procedure e strumenti programmatori e giuridici più adeguati all'attuazione di una moderna politica di gestione e valorizzazione produttiva del settore e, nel contempo, rispettosi dei principi di libera concorrenza, di trasparenza, di pubblicità e di parità di trattamento sanciti dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, attraverso specifiche procedure di selezione dei concessionari.

Il Servizio attività faunistico-venatorie e pesca verifica, al momento del rilascio del titolo concessorio, il possesso dei requisiti, da parte del richiedente, ovvero i requisiti di ordine generale (regolarità contributiva, certificazione antimafia) ed i requisiti professionali (iscrizione INPS/INAIL e iscrizione al registro pubblico marittimo - RPM).

Entro il 31 gennaio di ogni anno, ciascun Concessionario è tenuto a comunicare al Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca l'elenco degli addetti e della produzione espressa in kg per specie allevata o coltivata al 31 dicembre dell'anno precedente.

In esito alle informazioni prevenute, il competente Servizio regionale predispone un elenco generale degli addetti, distinti per impresa concessionaria, per finalità di monitoraggio complessivo e, sulla base dei medesimi dati trasmessi, procede ad effettuare annualmente i controlli sul numero effettivo degli addetti. I controlli annuali vengono effettuati su un campione di imprese concessionarie non inferiore al 10%.

Inoltre, in collaborazione con la competente Capitaneria di Porto, vengono effettuati controlli sul corretto utilizzo delle aree in concessione da parte dei soggetti concessionari, provvedendo ad emanare decreti di sgombero e ad ingiungere il pagamento delle relative sanzioni laddove vi siano usi non consentiti e/o non conformi.

Attualmente non si è mai provveduto all'adozione di provvedimenti di revoca e/o decadenza.

SEZIONE 4. ATTIVITA' DI CONSULTAZIONE E CONFRONTO.

L'art. 5 della legge :”Organismi di concertazione e di consultazione”, così come modificato nel tempo prevede che la Regione persegue la concertazione con gli enti locali interessati all'adozione delle direttive e dei provvedimenti regionali concernenti le funzioni inerenti alla gestione del demanio marittimo nell'ambito di Comitati consultivi composti da rappresentanti della Regione e delle Amministrazioni locali dalle categorie economiche, organizzazioni sindacali e associazioni ambientaliste riconosciute, la cui composizione è stabilita con delibera di Giunta regionale per ognuno dei settori turistico-ricreativo, portuale e della pesca e acquacoltura

In particolare i Comitati balneari, intervengono nella definizione delle direttive vincolanti per la disciplina degli usi del demanio marittimo previste al comma 2 art 2 l.r. 9/02, con finalità turistico ricreative delle direttive riguardanti il demanio portuale e di quelle relative a pesca ed acquacoltura.

4.1 settore turistico ricreativo

4.1.1. Proposta di adozione di nuove direttive in tema di demanio turistico ricreativo

Si tiene inoltre a far presente che riguardo al necessario adeguamento delle direttive alle modifiche normative via via adottate è in corso di analisi la predisposizione dei testi delle nuove direttive relative alla gestione del demanio marittimo a finalità turistico ricreativo e portuale. Il testo della proposta è già stata vagliata in sede di concertazione con le modalità e gli organismi previsti all'art 5 della l.r. 9/2002 e s.m.i. Le nuove direttive, prima di essere adottate, come previsto dalla legge saranno soggette all'analisi e al relativo parere delle commissioni competenti.

Le principali proposte innovative afferiscono norme di aggiornamento e chiarimenti riguardanti gli ambiti di applicazione nel rispetto di quanto previsto dal comma 5 dell'art 1 della legge 9 che chiarisce che “resta salva la disciplina prevista dalla vigente normativa regionale in materia di difesa del suolo e della costa”. Nel rispetto di tale disposizione le nuove direttive propongono semplificazioni procedurali, nel rispetto delle competenze previste dalla legge 13/2015, delle competenze in materia di difesa del suolo, della costa e anche degli abitati, senza ridurre il livello di tutela sicurezza e in un quadro chiaro delle competenze degli enti e nel rispetto delle attività di controllo da parte degli enti competenti.

Anche riguardo agli aspetti relativi alle funzioni di competenza del Comune in tema di gestione dei porti di interesse regionale (quindi i porti comunali e i porti regionali, porti e approdi turistici) è necessario specificare le relative funzioni, individuando modalità gestionali semplificate ma che consentano di mantenere i necessari livelli di sicurezza e controllo di tutti gli enti coinvolti.

Si è ravvisata altresì l'opportunità di introdurre una sezione che riporta il quadro riepilogativo delle competenze che restano allo Stato connesse agli aspetti dominicali, quindi una esclusiva competenza statale, al fine di chiarire agli altri soggetti istituzionali coinvolti i limiti e le caratteristiche di istituti previsti dal codice della navigazione.

4.2 Settore portuale

Anche relativamente al settore portuale sono in corso di adozione adeguamenti alle direttive che tengano conto anche delle modifiche, di tipo procedurale, previste per le nuove direttive turistico ricreative.

4.3 Settore della Pesca e acquacoltura

Con Delibera di Giunta n. 2269 del 22/11/2019 “*Nomina della Consulta Ittica Regionale ai Sensi dell'art. 82 bis della L.R. 21 aprile 1999, n. 3 modificata dalla L.R. 24 luglio 2014, n. 22*” sono stati nominati i componenti della Consulta, in rappresentanza e su designazione delle Associazioni, ripartite fra Organizzazioni imprenditoriali, cooperative e sindacali della pesca professionale e dell'acquacoltura maggiormente rappresentative a livello regionale, delle associazioni di consumatori e delle associazioni di pescatori sportivi.

Inoltre, sono state definite le modalità di funzionamento della stessa. La Consulta Ittica è organo consultivo della Giunta regionale e ha il compito di formulare proposte ed esprimere pareri:

- a) sulle linee generali di politica della pesca professionale, dell'acquacoltura e delle attività ad esse connesse e di pianificazione dell'uso del territorio e del mare per l'esercizio delle suddette attività;*
- b) sui progetti di legge e direttive regionali riguardanti il settore ittico;*
- c) sulle proposte dei bilanci pluriennali e preventivi annuali per la parte dedicata al settore ittico;*
- d) sui programmi di attività e di intervento, compresi quelli di attuazione della politica europea, sui criteri e modalità di riparto dei finanziamenti relativi al settore ittico;*
- e) su ogni altro argomento che venga ad essa sottoposto dall'Assessore competente.*

SEZIONE 5 ATTIVITA' DI CUI AGLI ARTICOLI 3, 6, 7, 7 BIS l.r. 9/02.

5.1. Applicazione art. 3 della l.r. 9/02 FUNZIONI DEI COMUNI

In merito all'applicazione art. 3 delle legge, riguardante le attività conferite ai Comuni in materia di gestione del demanio turistico ricreativo e portuale si distinguono le attività pianificatorie e le attività gestionali connesse al rilascio delle concessioni e autorizzazioni e alle relative attività di controllo.

5.1.1 Strumenti di pianificazione comunale

La LR 9/2002 e smi, all' art. 3 comma 2, ha attribuito ai Comuni la regolamentazione dell'uso e delle trasformazioni dell'arenile e delle costruzioni esistenti e l'individuazione delle dotazioni delle aree per servizi pubblici e per tutte le attrezzature necessarie per l'attività turistica nell'ambito del Piano dell'arenile, in conformità alle Direttive regionali.

La legge in esame aveva altresì previsto per la fase di prima applicazione un regime transitorio (art. 10) fino all'approvazione del Piano dell'Arenile o al suo adeguamento alle Direttive regionali.

La Regione Emilia-Romagna con Delibera del Consiglio Regionale N. 468/2003 ha approvato le "Direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone del mare territoriale ai sensi dell'art. 2 comma 2 della L.R. 9/2002." ed i Comuni hanno provveduto successivamente agli adeguamenti dei rispettivi Piani dell'Arenile in base alle vigenti normative.

In esito all'adeguamento dei Piani dell'Arenile alle Direttive regionali l'attribuzione ai Comuni delle funzioni conferite dalla legge è divenuta pienamente efficace.

In relazione alle modificazioni successivamente intervenute della normativa urbanistica, il comma 2 dell'art. 3 ha subito diversi adeguamenti. Allo stato i Comuni, ai sensi del comma 2 dell'art 3, così come novellato dalla riforma del 2015 e in sede di approvazione dalla nuova legge urbanistica regionale, approvano i piani dell'arenile secondo le procedure previste dalla LR 24 del 2017, in conformità con le direttive per gli usi del demanio marittimo con finalità turistico-ricreative.

Attualmente il quadro dei piani vigenti è il seguente

Comune	Atto	Data di approvazione	Note
Bellaria Igea Marina	Delibera di consiglio comunale n 118	30/12/2014	
	Integrata con delibera consigliere n. 31	13/03/2017	
Cattolica	Delibera di consiglio comunale n 14	08/04/2013
Cervia	Delibera di consiglio comunale n 70	28/11/2018	<p>Delibera di Consiglio Comunale n. 42 del 15/06/2017 sono stati adottati contestualmente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il Piano Strutturale Comunale (PSC); • il Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE) ricomprensente anche il Piano dell'Arenile, il Piano del Porto e, in via sperimentale ed innovativa, il Documento Programmatico della Qualità Urbana; • il Piano di Classificazione Acustica.
Cesenatico	Delibera di consiglio comunale n 42	15/06/2007	Adottato con Delibera di C.C. n° 42 del 15/06/2007 Controdedotto con Delibera di C.C. n° 90 del 5/12/2008 Approvato con Delibera di C.C. n° 43 del 22/05/2009 Pubblicato al B.U.R. n°115, ed in vigore dal 1/07/2009 – Decreto del Presidente della Regione Emilia Romagna del 22.06.2009 n° 185
Comacchio	Delibera di consiglio comunale n 20	21/03/2016	<p>Adozione Piano - Deliberazione di Consiglio Comunale n. 132 del 28/11/2014</p> <p>Approvazione Piano - Deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 21/03/2016</p>

Gatteo	Non risulta adottato		
Misano Adriatico	Delibera di consiglio comunale n 117	21/10/2010	Con delibera di C.C. n.117 del 21/10/2012 è stato approvato il Piano Particolareggiato dell'arenile.
Ravenna	Delibera di consiglio comunale n 170784/112	25/09/2018	Atto compreso nel RUE -
	Variazione con Delibera di consiglio comunale n 19509/8	29/01/2019	ADOTTATO il 16/07/2015 con Delibera di CC. n. 99757/76 PUBBLICATO il 29/07/2015 sul B.U.R. n. 185 APPROVATO il 17/03/2016 con Delibera di CC. n. 40441/52 PUBBLICATO il 06/04/2016 sul B.U.R. n. 92 Regolamento Urbanistico Edilizio Piano dell'Arenile Delibera di CC n. 19509/8 del 29/01/2019 Variante beni demaniali e comunali
Riccione	Delibera di consiglio comunale n 132	13/05/2015	Approvazione della IV° Variante al Piano Particolareggiato dell'Arenile con la procedura di cui all'art. 21 della L.R. 47/78, applicabile, ai sensi dell'art. 41, comma 2, lettera a), della L.R. 24 marzo 2000, n. 20.
Rimini	Delibera di consiglio comunale n 64	26/03/2006	
		27/01/2011	Modifica del piano del 2006
San Mauro Pascoli	Delibera di consiglio comunale n 10	1/09/2019	Delibera di approvazione <u>n° 52 del 12/09/2019</u> del consiglio comunale della proposta di nuovo piano dell'areni ai sensi dell'art. 3 della L.R. 9/2002 così come modificato dall'art. 72 della L.R.24/2017.
Savignano sul Rubicone	Non ancora approvato il piano		

Come si può notare attualmente il quadro programmatico è composto da piani adottati in tempi più o meno recenti.

I Comuni in adeguamento alla LR 24/2017 e s.m.i., hanno avviato e stanno avviando le procedure per l'adozione dei PUG (Piano Urbanistico Comunale) nell'ambito del quale saranno ricompresi i Piani dell'Arenile.

5.1.2 -Funzioni amministrative conferite ai Comuni

Come specificato in premessa i Comuni hanno un ruolo fondamentale relativamente in merito alle funzioni connesse al settore turistico-ricreativo e a quello portuale. Riguardo al quadro complessivo delle effettive attività amministrative svolte dai Comuni in merito alle concessioni rilasciate sia quelle turistico-ricreative, che quelle portuali, il quadro sintetico, con dati riferiti all'anno 2019 ultimo anno di gestione ordinaria, è riepilogato nel seguente prospetto:

Comune	concessioni in essere turistico ricreativo	concessioni in essere ambito portuale	nuove concessioni rilasciate	affidamenti ex art 45 bis c.n.	concessioni revocate o decadute	aree che il comune si è riservato	importo complessivo del canone pagato allo stato	importo complessivo imposta regionale	numero delle concessioni transitorie e sopra i 30 giorni rilasciate
Bellaria	140			45			259.722,73	12.986,14	
Cattolica	74	15		27			266.622,82	13.331,14	2
Cesenatico	200	75		17		7	683.805,42	34.190,27	
Cervia	303			26	4		1.184.569	59.228,45	17
Comacchio	131	13	6	10		2	1.056.311,78	52.815,59	
Gatteo	22	1		5			34.890,94	1.744,55	3
Misano	75			20			134.334,49	6.716,72	0
Ravenna	205			48	1		1.085.200,94	61.147,08	
Riccione	253		1		1		670.000,00	33.500,00	
Rimini	490	22		146		4	2.389.203,29	119.460,16	4
San Mauro Pascoli	9		1				9118,59	455,93	
Savignano sul R.	1			0			354,02	17,70	
TOTALI	1.903	126	8	344	6	13	7.774.134,02	395.593,73	26

Come si può notare non risultano particolari criticità, riguardo alle funzioni attribuite. Le problematiche connesse a revoche e decadenze sono un numero basso. Riguardo alle concessioni per attività transitorie oltre i 30 giorni in zone di spiaggia libera ci troviamo di fronte a un numero limitato di concessioni. Tale attività è autorizzata dai Comuni in modo da

tenere conto delle diverse esigenze e senza inficiare il diritto alla disponibilità delle spiagge libere ad uso pubblico.

Il numero di aree per le quali si è optato, da parte dei Comuni per la riserva di aree, è ancora limitato, anche in considerazione del fatto che sono tuttora vigenti le concessioni già rilasciate dalla Regione che saranno portate alla loro naturale scadenza

5.2 Applicazione art. 6 l.r. 9/2002 REVOCA E DECADENZA DELLA CONCESSIONE.

Per quanto riguarda le concessioni demaniali turistico-ricreative e portuali, tali aspetti sono di competenza dei Comuni e pertanto l'analisi è ricompresa nel punto precedente in cui si tratta delle funzioni loro conferite.

Per quanto riguarda il settore della pesca le attività svolte dal Servizio attività faunistico-venatorie e pesca in collaborazione con la competente Capitaneria di Porto, vengono effettuati, annualmente controlli sul corretto utilizzo delle aree in concessione da parte dei soggetti concessionari, provvedendo ad emanare decreti di sgombero e ad ingiungere il pagamento delle relative sanzioni laddove vi siano usi non consentiti e/o non conformi.

Attualmente non si è mai provveduto all'adozione di provvedimenti di revoca e/o decadenza.

5.3 Applicazione art. 7 l.r. 9/2002 VIGILANZA

Essendo la competenza sulla gestione del demanio marittimo a finalità turistico-ricreativa e portuale attribuita ai Comuni, come più volte evidenziato, anche l'attività di vigilanza è una competenza comunale che i Comuni esercitano con il supporto delle Capitanerie di Porto e si rinvia a quanto scritto nella sezione 5.1.2. relativa alle competenze conferite ai Comuni.

Riguardo al settore pesca che invece gestisce direttamente le funzioni amministrative il Servizio attività faunistico-venatorie e pesca verifica, al momento del rilascio del titolo concessorio, il possesso dei requisiti, da parte del richiedente, ovvero i requisiti di ordine generale (regolarità contributiva, certificazione antimafia) ed i requisiti professionali (iscrizione INPS/INAIL e iscrizione al registro pubblico marittimo - RPM).

Entro il 31 gennaio di ogni anno, ciascun Concessionario è tenuto a comunicare al Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca l'elenco degli addetti e della produzione espressa in kg per specie allevata o coltivata al 31 dicembre dell'anno precedente.

In esito alle informazioni prevenute, il competente Servizio regionale predispone un elenco generale degli addetti, distinti per impresa concessionaria, per finalità di monitoraggio complessivo e, sulla base dei medesimi dati trasmessi, procede ad effettuare annualmente i controlli sul numero effettivo degli addetti. I controlli annuali vengono effettuati su un campione di imprese concessionarie non inferiore al 10%.

5.4 Applicazione art. 7 bis l.r. 9/2002 CONTROLLI PER LO SVILUPPO DELLE RISORSE ALIEUTICHE NELLE ZONE DI TUTELA BIOLOGICA.

L'art 7 bis della legge prevede che la Regione al fine di preservare e incrementare le risorse alieutiche è autorizzata a predisporre una attività di monitoraggio quali/quantitativo e a questo fine, è autorizzata a stipulare contratti di servizio o conferire incarichi di studi, ricerche o consulenza a soggetti pubblici o privati individuati in base alla specifica qualificata competenza.

In applicazione di tale norma il Servizio attività faunistico-venatorie e pesca ha provveduto a rilasciare autorizzazione demaniale a Istituto scientifico per l'utilizzo dell'area di nursery denominata "Spiaggina" a fini sperimentali, per svolgere attività tecnico-scientifiche relativamente ad aspetti della molluschicoltura, in particolare:

- a) prove di preingrasso di seme di vongola (*Venerupis philippinarum*) e ostrica concava (*Crassostrea gigas*) con esemplari riprodotti presso il proprio schiuditoio e/o acquistati da altri impianti;*
- b) mantenimento di esemplari adulti di ostrica concava con l'obiettivo di migliorarne le qualità organolettiche;*
- c) monitoraggio dei fondali per definire la dinamica di insediamento naturale di vongole veraci e verifica della performance di crescita e sopravvivenza in allevamento;*
- d) induzione all'insediamento seme di vongola verace mediante la comparazione di varie tecniche.*
